

CIRCOLARE 14/2023 del 15.11.2023 FRINGE BENEFIT E BONUS CARBURANTE

Il D.L. 4/05/2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3/07/2023, n. 85, al c. 1 dell'art. 40 ha introdotto una disciplina in deroga all'art. 51, c. 3, del Tuir che, **limitatamente al periodo di imposta 2023**, interviene per fissare un nuovo limite massimo di esenzione e per ampliare le tipologie di fringe benefit concessi **ai lavoratori con figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, c. 2, del Tuir.

Normalmente i fringe benefit non possono essere erogati in denaro ma solo come utilizzo di beni e servizi. Alcuni esempi possono essere: buoni regalo, buoni spesa, buoni carburante, auto aziendale, telefono cellulare, computer e tablet aziendali, borse di studio per incentivare l'accesso all'istruzione dei figli dei dipendenti, corsi di aggiornamento professionale, case in locazione, prestiti agevolati, sconti e convenzioni con negozi, palestre, centri benessere, ecc., polizze di previdenza complementare, polizze assicurative.

In particolare per l'anno 2023, limitatamente ai lavoratori con figli a carico, l'art. 40 dispone **l'elevazione fino a 3.000 euro della soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi** che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, c. 3, del Tuir, includendo nella deroga al regime generale in materia, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori **“per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale”**.

L'agevolazione in commento è riconosciuta in misura intera a ogni genitore titolare di reddito di lavoro dipendente **e/o assimilato**, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. L'agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti e i percettori di reddito da lavoro assimilato a quello da lavoro dipendente: per esempio gli amministratori di srl.

Con riguardo alla **restante platea di lavoratori**, si applica l'ordinario regime di esenzione (ex 51, c. 3, del Tuir), cioè: soglia di esenzione fino a 258,23 euro con oggetto le sole erogazioni in natura e non quelle in denaro.

Resta ferma in entrambi i casi la disciplina generale secondo cui se il valore dei beni o dei servizi prestati risulta complessivamente superiore al limite previsto, il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l'intero importo corrisposto.

BONUS CARBURANTE: ULTERIORI 200 EURO – SOLO PER DIPENDENTI

Non rileva ai fini contributivi, ma esclusivamente ai fini fiscali, l'agevolazione relativa alla misura del c.d. **bonus carburante**, secondo la quale il valore dei titoli fino a 200 euro riconducibili a buoni benzina non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

Al riguardo, l'Inps precisa che il “bonus carburante” costituisce un'ulteriore agevolazione e, pertanto, sovrapponibile alla disciplina precedentemente descritta.

STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

Di contro, la quota relativa ai buoni benzina imputabile al “bonus carburante” eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit (comprensiva di eventuali ulteriori buoni benzina) resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.

In sintesi proponiamo questo schema di gestione:

PER LAVORATORI DIPENDENTI – AMMINISTRATORI SRL		
SENZA FIGLI A CARICO		CON FIGLI A CARICO
FRINGE BENEFIT 2023 LIMITE € 258,23		FRINGE BENEFIT 2023 LIMITE € 3.000,00 (compreso rimborso bollette 2023)
SOLO PER LAVORATORI DIPENDENTI		
BONUS BENZINA (€ 200)	Primi € 200	Soggetto a contributi
	Gli ulteriori entro i limiti (€ 258,23 o € 3.000,00)	Esentati da contributi

Coloro che fossero interessati all’erogazione di fringe benefit e/o buoni carburante ai proprio dipendenti o amministratori possono contattare lo Studio per la verifica della fattibilità e la compilazione della modulistica necessaria entro il 30/11/2023.

Cordiali saluti

Lo studio

silvia.borgonovo@cifra83.it

Dott.ssa Silvia Borgonovo
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

marco.borgonovo@cifra83.it

Dott. Marco Borgonovo
Consulente del Lavoro